

Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.51 del 20 Ottobre 2014

Codice di Autodisciplina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed altri soggetti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.S.P. Città di Siena

1. Finalità, soggetti e applicazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Asp Città di Siena" (di seguito per brevità ASP), ha adottato il presente Codice di autodisciplina che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi ai quali si debbono ispirare nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, sia con riferimento ai rapporti con gli organi interni all'Azienda, sia a quelli con soggetti esterni.

L'accettazione della carica da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e l'avvio delle attività che derivano dalla funzione comportano l'automatica applicazione delle norme oggetto del presente codice in capo ai medesimi componenti. Il Codice sarà consegnato ai membri del Consiglio al momento del loro insediamento.

Le disposizioni di cui al presente codice vincolano e si applicano a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o vengono a conoscenza di atti e/o fatti da ciò derivanti nei limiti ed aspetti che, fra quelli espressi nel seguito, risultino alla loro posizione riconducibili.

Per i soggetti di cui sopra, diversi dai componenti il Consiglio di amministrazione, l'obbligo di osservanza e l'applicabilità delle disposizioni del presente codice si manifesta contemporaneamente al ricevimento dell'atto che li ammette alla partecipazione alle sedute del detto organo e/o alla conoscenza di fatti e/o atti da questo derivanti e non ancora resi pubblici.

Le disposizioni del presente codice, tenuto conto della personalità giuridica di diritto pubblico dell'ASP, integrano oltre lo Statuto aziendale, le altre norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione applicabili nell'ordinamento di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, Decreto legislativo 14 marzo n. 33, Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e altre disposizioni conseguenti, di modifica, integrazione e attuazione, nonché quelle emanate e/o emanate in futuro per la disciplina.

In caso di contrasto fra le predette disposizioni e/o quelle che verranno emanate in futuro, con le previsioni del presente codice di autodisciplina e/o altri atti interni dell'ASP, verrà riconosciuta la prevalenza in ragione della gerarchia delle fonti.

2. Principi di comportamento

Fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione vigente e/o futura e dallo Statuto aziendale in tema di incompatibilità, di rispetto della separazione tra attività di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale, propria del Consiglio, e attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, attribuita al Direttore e ai suoi collaboratori, i singoli componenti del Consiglio si conformano ai principi ispiratori del presente Codice:

- rispetto della legalità;
- riservatezza e impegno al rispetto di tale obbligo con particolare riferimento ai documenti, ai fatti, ed alle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico e di cui hanno conoscenza per ragioni di ufficio;
- correttezza, trasparenza, onorabilità, salvaguardia degli interessi aziendali;
- imparzialità, buona amministrazione, efficacia, efficienza;
- responsabilità, partecipazione, delibera in autonomia e con cognizione di causa ;
- azione vincolata al rispetto degli esiti delle decisioni collegiali assunte.

3. Comportamento dei consiglieri

Nell'esercizio del proprio ruolo e funzione istituzionale i consiglieri si impegnano a:

- operare nel rispetto delle leggi comunitarie, statali e regionali, dei regolamenti e degli atti normativi in genere, dello Statuto dell'Asp, dei regolamenti interni e del presente Codice;
- astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;
- agire con onestà, integrità, lealtà, correttezza, affidabilità, buona fede, rispetto delle persone e delle istituzioni, nell'interesse dell'Asp, anche nelle relazioni con gli interlocutori aziendali, pubblici e privati;
- rispettare l'obbligo di riservatezza circa i documenti non ancora resi pubblici, i fatti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico e di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio;

- non fare un uso distorto del proprio diritto d'opinione, astenendosi perciò dall'esprimere giudizi volti a ledere l'immagine e/o gli interessi dell'Asp o di coloro che, organi o dipendenti, agiscono in nome e per conto dell'Asp medesima;
- garantire partecipazione, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione della missione aziendale e contribuire dialetticamente in modo positivo ed efficace al raggiungimento degli obiettivi dell'Asp;
- astenersi da comportamenti che possano procurare danno alla reputazione, alla dignità e alla onorabilità del Consiglio, degli altri organi dell'Asp e alle azioni che questi pongono in essere;
- astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le decisioni assunte dal Consiglio, in quanto espressione della volontà dell'Asp;
- fatte salve le previsioni dello Statuto e/o di altri regolamenti / disposizioni interne tempo per tempo vigenti, evitare indebite ingerenze nell'attività amministrativa dei dirigenti, salvaguardando i rispettivi ambiti di competenza;
- respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dell'Azienda e dei suoi interlocutori, pubblici e privati;
- non diffondere dati, notizie, informazioni, documenti, ecc. che non siano stati destinati, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, alla diffusione esterna e nei limiti e modalità fissate dalla specifica delibera;
- assicurare un uso corretto delle informazioni in proprio possesso, anche successivamente alla cessazione del mandato, con particolare riferimento al dovere di riservatezza;
- agire unicamente nell'ambito dei limiti della funzione e sulla base dei principi e limiti collegiali di funzionamento dell'organo amministrativo, astenendosi dall'assumere iniziative isolate fuori dalle specifiche disposizioni assunte dall'organo.

Più in generale, nel rapporto con tutti i terzi e i soggetti esterni, i Consiglieri hanno il compito di rispettare e promuovere il prestigio dell'Asp e dei suoi organi ed assicurare che le informazioni e/o documenti interni, derivanti dai lavori dell'organo di amministrazione rimangano riservati fino al momento della loro pubblicazione attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti legali di pubblicità sulla base delle norme vigenti e del presente codice.

4. Divieti e obblighi

I consiglieri nei confronti dei soggetti terzi (quali ad es. Enti, fornitori etc.) non possono:

- elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di servizi, con il fine di riservare e/o ottenere trattamenti privilegiati;

- accettare favori e/o essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con l'Asp, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore ed in modo sporadico, tale da escludere che ciò non costituisca, nel tempo, elemento condizionante la libertà di decisione e di azione che deve ispirare l'attività del consigliere seppure nei limiti statutari e regolamentari;
- approfittare del proprio ruolo istituzionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto e legittimo funzionamento dell'Azienda;
- divulgare informazioni relative all'attività interna del Consiglio ed ai temi oggetto di discussione, nonché all'attività degli uffici e servizi;
- assumere impegni per conto dell'Asp che non siano stati fatti oggetto di preventiva delibera e delega da parte del Consiglio, salvo le deroghe, funzione ed attività disciplinate in modo specifico dallo statuto e da altri atti e regolamenti interni tempo per tempo vigenti.

In ragione di quanto sopra i consiglieri hanno l'obbligo di:

- restituire eventuali regali che eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine e/o siano, seppure di modico valore, ripetuti e ricorrenti;
- denunciare alle autorità competenti eventuali casi o tentativi di corruzione, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difforni dallo spirito del presente Codice di autodisciplina;
- comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la propria o l'altrui capacità di assumere decisioni nel migliore interesse dell'Azienda;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione tutti i casi di violazione alle norme statutarie, regolamentari interne e del presente codice di autodisciplina.

5. Le violazioni del Codice di autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione del Codice; considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto in esso stabilito e quanto previsto dallo Statuto Aziendale in materia di decadenza, e commisura le sanzioni alla portata della violazione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione dell'Azienda.

Oltre all'obbligo di segnalazione previsto nel precedente punto 4, qualora uno o più dei componenti reputino sussistere la violazione delle norme del Codice, possono richiedere al Presidente che venga convocata una riunione straordinaria del Consiglio, quale organo di autocontrollo, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa; in questa sede il Consiglio assume le decisioni in merito agli accertamenti da effettuare ed alla necessità o meno di sentire l'interessato se non presente al Consiglio.

Entro 60 giorni dalla riunione, il Consiglio delibera a maggioranza, con atto motivato, sulla fondatezza o meno dei rilievi ed adotta le decisioni conseguenti ivi comprese, se del caso, quelle di cui al successivo punto.

6. Le sanzioni

Fatta salva ogni più grave conseguenza derivante dalla condotta in violazione del presente Codice, che comporti la tutela degli interessi dell'Azienda davanti alle autorità giudiziarie competenti, le sanzioni da irrogare nei confronti del o dei componenti responsabili di tale condotta potranno essere le seguenti:

1. avvertimento scritto, consistente nel richiamo alla persona in merito alla violazione commessa e nell'esortazione a non ricadervi;
2. censura scritta, in caso di seconda violazione;
3. informativa all'Organo nominante di riferimento affinché valuti un pronunciamento di decadenza dalla carica di consigliere e conseguente sostituzione, qualora si verifichi un'ulteriore violazione dopo la censura scritta nell'arco della durata dell'incarico.

L'atto di decadenza è adottato dagli Enti nominanti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'ASP stessa.

7. Pubblicazione

Al presente Codice viene data divulgazione attraverso il sito internet aziendale e la sua validità e decorrenza è stabilita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di adozione.